



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 17442/2018 R.G. promossa

da

████████████████████ rappresentato e difeso dall'avv. PELOSI DOMENICO
come da procura in atti

- ricorrente

Contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.
████████████████████ come da procura in atti

- resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 24.3.2021 la trattazione scritta ex art. 221 della legge n.77 del 17.7.2020 ("Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e disposizioni in materia di processo civile e penale") e le parti hanno depositato le note di trattazione scritta.

Parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda in data 27.3.2017, ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASPI, ex art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a partire dal 28.03.2017 e per un numero di giorni pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda in quanto la stessa è stata presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il giorno 09.02.2017 e settimane corrisposte pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni).

L'INPS, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando in particolare che era stato disconosciuto, a seguito di verbale ispettivo, il rapporto di lavoro del ricorrente intercorso dal 04.09.2012 al 04.12.2012 con la società Conci Servizi Immobiliari.

2. Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha disciplinato all'art. 1 i presupposti per il conseguimento della Naspi prevedendo, in particolare, che tale prestazione sia riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;

- b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Sulla base della documentazione versata in atti dal ricorrente (cfr. modello C2 storico ed estratto conto certificativo INPS) emerge la sussistenza dei suddetti requisiti nel caso in esame: in particolare, alla data della presentazione della domanda amministrativa il rapporto di lavoro alle dipendenze della r.g. appalti e costruzioni s.r.l.s risulta cessato il 9.2.2017 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo; il ricorrente è in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge sia con riferimento al punto b) che al punto c) richiamati.

A fronte di tali risultante, quanto dedotto dall'INPS in merito al disconoscimento non incide sull'insorgenza del diritto alla prestazione richiesta posto che, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente nelle note difensive, il disconoscimento non incide nel calcolo della contribuzione da considerare nel periodo rilevante nel caso di specie: infatti, nel calcolo dei quattro anni antecedenti il periodo di disoccupazione (così come previsto dal D.Lgs. 22/15) la data iniziale del suddetto periodo coincide con febbraio del 2013, successivamente alla scadenza del rapporto di lavoro disconosciuto.

Va pertanto accertata la sussistenza del diritto del ricorrente all'indennità NASPI dal 28.03.2017 e, per l'effetto l'INPS va condannato al relativo pagamento in misura di legge, fatta salva ogni verifica da parte dell'INPS sulla sussistenza di casi di sospensione per rioccupazione o nuova occupazione (nuove occupazioni desumibili dalla stessa documentazione depositata in giudizio) e di decadenza previsti dalla legge.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi in favore del difensore ex art 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:

- accerta il diritto del ricorrente di [REDACTED] all'indennità di disoccupazione NASPI, ex art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a partire dal 28.03.2017 e, per l'effetto, condanna l'INPS al relativo pagamento in misura di legge, fatta salva ogni verifica da parte dell'INPS sulla sussistenza di casi di sospensione per rioccupazione o nuova occupazione e di decadenza;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che liquida in complessivi [REDACTED] oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.

Aversa, 24.3.2021

IL GIUDICE

d.ssa Stefania Coppo